



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Roma,

Direzioni Generali Territoriali

Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile

Loro sedi

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Regione siciliana

Assessorato turismo comunicazione e trasporti

Servizio comunicazioni e trasporti

Dipartimento trasporti e comunicazioni

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Mobilità trasporti e telecomunicazioni

Motorizzazione civile

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione traffico e trasporti

motorizzazione@provincia.bz.it

Provincia autonoma di Trento

Motorizzazione civile

motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it

U.R.P.
urp.caraci@mit.gov.it

Ministero della salute
Direzione Generale della Prevenzione
segr.dgprev@sanita.it

Ministero dell'interno
Servizio Polizia stradale
dipps.serv.stradale@pecps.interno.it

Oggetto: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Con circolare **prot. 9487 del 24 marzo 2020** sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Alla luce dell'emanazione della legge di conversione del decreto legge 18/2020 (**legge 24 aprile 2020, n. 27**) e del **decreto legge 8 aprile 2020, n. 23** si rende necessario fornire ulteriori precisazioni. Pertanto, si ripropone il testo della precedente circolare opportunamente integrato con le innovazioni apportate in carattere grassetto.

* * *

L'art. 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27- come modificato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 – dispone che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”.

Il successivo comma 2 emanato per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevede che “*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...*”.

L'articolo 104 - come modificato dalla legge di conversione – infine, stabilisce che “*La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento*”.

Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:

- a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104, **comma 1**, del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;
- b) carte di qualificazioni del conducente **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020)**;
- c) certificati di abilitazione professionale, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020)**;
- d) i permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020 (**il richiamo a detta disposizione è consentito in forza dell'art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020, che fa salvo quanto previsto dal altre norme emanate ai sensi deidecreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonché' dei relativi decreti di attuazione**);
- e) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020)**. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);
- f) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020)**. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
- g) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020)**;
- h) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro**

validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

- i) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, **in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020**) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- j) **le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);**
- k) **ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020);**
- l) **ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020).**

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Calchetti



Firmato digitalmente da
CALCHETTI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

FF